ItaliaOggi
05-NOV-2026
da pag. 24 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)
DATA STAMPA
45° Anniversario

Da alcuni uffici delle Entrate arrivano contestazioni sulla detrazione

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Iva, ravvedimento leggero

Eccedenza non usata? Niente doppia sanzione

DI DAVIDE MARINI

Se l'eccedenza IVA generata da indebite detrazioni non è mai stata utilizzata, il ravvedimento dopo lo schema d'atto non deve includere la sanzione proporzionale per infedele dichiarazione, come invece richiedono alcuni uffici, mentre sono dovute la sanzione per indebita detrazione e quella fissa. Sono queste le conclusioni che sembra corretto trarre da diverse contestazioni sulla detrazione IVA che alcuni uffici stanno notificando con gli schemi d'atto. Nella scelta tra ravvedimento e adesione, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il Dlgs 87/2024 ammette il cumulo giuridico per tributo e annualità, con i codici della risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026, tra cui l'8965 per l'IVA. Per quelle commesse ante tale data operano il cumulo materiale nel ravvedimento e i codici ordinari, sommando soltanto le sanzioni dovute. L'articolo 5, comma 4, del Dlgs 471/1997, per le violazioni commesse ante il 1° settembre 2024, commisura la sanzione dal 90 al 180% alla maggiore imposta dovuta o alla differenza del credito utilizzato. La circolare 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 15.1, riconduce il mero riporto alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro ex articolo 8, comma 1, senza recupero d'imposta, in contrasto con l'interpretazione estensiva di alcuni uffici. Anche l'articolo 5, comma 4, riformulato dal Dlgs 87/2024, richiama il credito utilizzato, consentendo la medesima conclusione. Per documentare il mancato utilizzo del credito occorre esaminare le compensazioni orizzontali in F24 e quelle verticali nelle liquidazioni periodiche, perché il credito potrebbe avere assorbito debiti IVA. Se gli utilizzi trovano capienza nel credito spettante, si applica la sanzione fissa, come chiarisce il paragrafo 15.3 della circolare, purché il credito contestato non sia stato rimborsato. L'indebita detrazione dell'IVA, anche se il credito che ne deriva non è stato utilizzato, è comunque sanzionata dall'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, nella misura del 90% per le violazioni commesse ante il 1° settembre 2024 e del 70% per quelle successive. Si ipotizzino (si veda tabella) due indebite detrazioni IVA di 12.750 euro ciascuna in distinte liquidazioni della stessa annualità, interamente confluite in un credito mai utilizzato, e una violazione dichiarativa, assumendo il ravvedimento a un sesto e il cumulo, quando ammesso, con aumento di un quarto. Il cumulo giuridico considera la sanzione più grave aumentata di un quarto, entro il limite del cumulo materiale, e alle condizioni assunte il ravvedimento costa meno dell'adesione in entrambi i casi. Con la tesi degli uffici il ravvedimento costerebbe circa il doppio, 7.650 euro per il 2022. La riduzione a un sesto nel vecchio regime dipende dal tempo trascorso e diventa un quinto in presenza di un precedente Pvc, mentre nel nuovo, dopo lo schema non preceduto da Pvc, occorre non avere chiesto l'adesione. Il ravvedimento può essere perfezionato anche dopo la notifica dello schema d'atto, ma prima dell'avviso di accertamento, con l'integrativa per l'anno della violazione e la rettifica delle successive annualità nelle quali il credito è stato riportato. Pertanto, se il credito IVA non è stato utilizzato fino alla regolarizzazione e non emergono debiti, si ritiene che non sia applicabile la sanzione proporzionale per infedele dichiarazione ma solo la sanzione fissa, oltre quella proporzionale per l'indebita detrazione. L'applicazione della sanzione fissa va richiesta in contraddittorio.

© Riproduzione riservata

Doppia ipotesi

Calcolo delle sanzioni in euro	Violazioni 2022	Violazioni 2025
Ciascuna indebita detrazione	11.475 (90%)	8.925 (70%)
Violazione dichiarativa	250	250
Base per il ravvedimento	23.200 *cumulo materiale*	11.156,25 *cumulo giuridico*
Ravvedimento a un sesto	3.866,67	1.859,38
Base per l'adesione	14.343,75 *cumulo giuridico*	11.156,25 *cumulo giuridico*
Adesione a un terzo	4.781,25	3.718,75



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746